



CITTÀ DI MONCALIERI
Segreteria Generale

CAPITOLATO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI – CIG 60618393CA

PARTE a) GENERALE

1. CONTRATTO

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, un contratto avente ad oggetto “Servizio postale per la corrispondenza del Comune di Moncalieri”.

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. CORRISPETTIVO – ADEGUAMENTO PREZZI

Il corrispettivo del presente appalto è fissato in €..... al netto dell'iva sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa dovrà essere operata la revisione periodica del prezzo sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006.

3. ONERI PER LA SICUREZZA

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

4. DURATA

L'appalto avrà durata biennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

Ove previsto dal capitolato speciale d'appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2011 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell'esecuzione del contratto per gli appalti di servizi redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto contenente, a seconda della natura della prestazione, gli elementi indicati all'art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. MODALITA' D'ESECUZIONE

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

6. REFERENTI DELL'APPALTO

Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Deyme e quale direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Maddalena Gerbino.

7. GARANZIE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt. 123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il garante resterà obbligato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. PENALI

In conformità all'art. 298 del D.lgs. n. 207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 4 c.3 del DPR 207/2010 l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni: le ritenute possono essere svincolate soltanto ion sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

Si demanda al capitolato speciale d'appalto, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione e la conseguente disciplina di dettaglio dei pagamenti in acconto in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'

Il capitolato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente

dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

12. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

14. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato parte a) generale, dalle specifiche contenute nel capitolato parte b) speciale, dalle disposizioni del codice civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.

15. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

16. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

17. TRATTAMENTO DATI (corretta "predetta L.196" in "predetto D.lgs....")

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto D.Lgs. 196/2003.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C

PARTE b) SPECIALE

19 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio postale per la corrispondenza del Comune di Moncalieri, comprendente il ritiro, l'affrancatura, lo smistamento e la distribuzione prevalentemente su tutto il territorio nazionale e all'occorrenza all'estero.

20 – VARIANTI

Ai sensi dell'art. 311 del regolamento d'esecuzione dei contratti pubblici, la Città di Moncalieri non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi espressamente previsti, tra i quali figurano:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni;
- c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Per queste ipotesi la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In particolare, il c. 5 della disposizione in argomento, stabilisce che l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.

21 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere strutturato mediante la predisposizione e l'organizzazione dei mezzi e del personale che l'affidatario ritiene necessario e opportuno per l'ottimale esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni richieste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- *Per la posta prioritaria*: affrancatura, relativa distinta e spedizione, come da ns. bozza.
- *Per le raccomandate*: applicazione dell'etichetta recante il codice a barre per la raccomandata, l'abbinamento con la relativa busta, affrancatura, relativa distinta e spedizione, come da ns. bozza.
- *Per le raccomandate A/R*: applicazione dell'etichetta recante il codice a barre per la raccomandata, l'abbinamento con la relativa busta (le cartoline saranno già precompilate), affrancatura, relativa distinta e spedizione, come da ns. bozza. Dovranno essere effettuati almeno due tentativi di recapito ed eventuale consegna dell'avviso di giacenza presso la sede più vicina della ditta. Per quanto concerne le raccomandate indirizzate ai cittadini moncalieresi, la ditta aggiudicataria dovrà individuare un punto di riferimento per gli atti in giacenza sul territorio di Moncalieri.
- *Per le assicurate*: applicazione dell'etichetta recante il codice a barre dell'assicurata, l'abbinamento con la relativa busta (le cartoline saranno già precompilate), affrancatura, relativa distinta e spedizione, come da ns. bozza. Dovranno essere effettuati almeno due tentativi di recapito ed eventuale consegna dell'avviso di giacenza presso la sede più vicina della ditta. Per quanto concerne le assicurate indirizzate ai cittadini moncalieresi, la ditta aggiudicataria dovrà individuare un punto di riferimento per gli atti in giacenza sul territorio di Moncalieri.
- *Per plichi, pacchi, stampe e quant'altro si renda necessario spedire*: affrancatura, relativa distinta e spedizione.

Il servizio prevede le seguenti fasi:

- Ritiro della posta in arrivo al centro di smistamento di Poste Italiane e consegna al Comune (Ufficio Protocollo del Palazzo comunale) entro le ore 10,00 delle giornate dal lunedì al venerdì.
- Ritiro della posta in partenza dal Comune (Ufficio Protocollo del Palazzo comunale) entro le ore 10,00 delle giornate dal lunedì al venerdì.
- Sistema di recapito che consenta la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione dell'avvenuta consegna, come segue:

POSTA NORMALE

- Entro il 3° giorno lavorativo successivo alla consegna, per i recapiti all'interno del Comune di Moncalieri;
- Entro il 5° giorno lavorativo successivo alla consegna, per i recapiti nelle altre località;

POSTA RACCOMANDATA – ASSICURATA (con tempi certificati e controllo satellitare)

- Entro il 2° giorno lavorativo successivo alla consegna, per i recapiti all'interno del Comune di Moncalieri;
- Entro il 4° giorno lavorativo successivo alla consegna, per i recapiti nelle altre località.

La posta segnalata come urgente dall'Ufficio Protocollo deve comunque essere presa in carico e avviata al recapito o spedita il giorno stesso della consegna.

Le cartoline necessarie per le raccomandate A.R. devono essere fornite dal contraente.

Viene redatto un report giornaliero dell'attività, che viene consegnato al momento del ritiro della posta e che deve essere riconsegnato il giorno successivo debitamente firmato.

Nel servizio sono da ritenersi comprese tutte le richieste saltuarie di ritiro e/o consegna della corrispondenza (ad es. spedizione in contrassegno).

In occasione di comunicazioni alla cittadinanza, il contraente si impegna a stampare e imbustare il contenuto del messaggio da recapitarsi con posta target.

La ditta deve assicurare una copertura per il servizio sul territorio nazionale del 70% e sul territorio regionale del 100% fornendo un elenco delle zone coperte.

Il contraente deve altresì provvedere a sua cura e spese ad inoltrare anche la corrispondenza verso quelle destinazioni non coperte dallo stesso servizio postale privato, a mezzo di Poste Italiane S.p.A., applicando al Comune la medesima tariffa di Poste Italiane.

Il contraente deve organizzare l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo la manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica e provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, il contraente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, il contraente è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2 lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

Nel caso di chiusura straordinaria della stazione appaltante, sarà cura dell'Ufficio Protocollo comunicare entro le ore 12.00 del giorno precedente eventuali variazioni di servizio.

All'inizio del servizio il contraente si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale con relative generalità e recapiti, individuando tra di essi un referente a cui il Comune può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.

Con l'affidamento del presente servizio il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti relativi al servizio, designa formalmente la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile del trattamento". Conseguentemente la ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza degli invii di corrispondenza ed alla sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto e alla protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 261/1999). A tal fine, il responsabile del trattamento dati nominerà i propri dipendenti applicati a questo servizio quali "incaricati al trattamento dati", dandone informazione alla stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti.

Il servizio sarà esercitato dall'aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con i propri capitali e attrezzature, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune stesso. Dovranno essere integralmente rispettati, per le parti applicabili al presente affidamento, i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle prestazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 311 del DPR 207/2010.

22. – PENALI

L'applicazione delle penali, causa mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, avverrà, in conformità all'art.145 c. 3 del D.lgs. n. 207/2010, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da valutarsi in base all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo; a titolo esemplificativo si segnalano alcune casistiche: un giorno di mancata o ritardata consegna della posta raccomandata, un giorno di mancata o ritardata consegna della posta ordinaria.

23. – SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato a terzi entro il limite massimo del 30% dell'importo, secondo quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui espressamente si rinvia e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo Decreto Legislativo.

24 – APPALTO A MISURA

Il presente appalto (servizio postale per la corrispondenza del Comune di Moncalieri) verrà affidato a misura, pertanto il corrispettivo da pagare sarà determinato secondo le unità di prezzo del lavoro effettivamente svolto e finito.

25 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI IN PAROLA

Ferme restando le modalità di pagamento già definite al precedente articolo 9, sarà cura del contraente trasmettere mensilmente la fattura (intestata a "Comune di Moncalieri") riportante in maniera distinta la corrispondenza recapitata direttamente con applicazione delle riduzioni tariffarie e quella inviata tramite Poste Italiane con applicazione delle tariffe praticate da Poste Italiane.

Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 gg. dal ricevimento, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio e della regolarità contributiva e assicurativa. Il suddetto termine di pagamento è da considerarsi sospeso nel caso la fattura (o richiesta di pagamento) sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. La fattura, oltre all'importo complessivo corrispondente al periodo fatturato, dovrà contenere una distinta delle spese.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

26 – ESONERO DELLE RESPONSABILITA' DA PARTE DEL COMUNE

La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico del contraente che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La ditta risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento dell'attività svolta possano derivare al Comune o a terzi.

La ditta aggiudicataria esonera il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

Data 27/11/2014

**IL DIRIGENTE
Dott.ssa Federica DEYME**

Allegati:

- **Tariffe a base di gara**
- **Report giornaliero**
- **Distinte Raccomandate, Raccomandate A.R. e Assicurate**